

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1218-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 1966

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto d'autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952

ONOREVOLI SENATORI. — Il 6 settembre 1952 venne firmata a Ginevra la convenzione universale per il diritto d'autore e i protocolli annessi.

L'Italia, con la legge 19 luglio 1956, numero 923, ha resa esecutiva la convenzione e i protocolli 2 e 3, ma non ha ancora ratificato il protocollo n. 1, che estende ai rifugiati e agli apolidi aventi abituale residenza in uno degli Stati firmatari lo stesso trattamento riservato ai cittadini in materia di protezione dei diritti d'autore.

La ratifica da parte italiana è stata sollecitata dall'alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Essa è opportuna e va inquadrata negli impegni che l'Italia ha

già assunto ratificando, con legge 25 luglio 1954, n. 722, la Convenzione sulla protezione dei rifugiati del 28 luglio 1951, e con legge 10 febbraio 1962, n. 306, la convenzione sullo Statuto degli apolidi del 28 settembre 1954.

Con la ratifica anche del protocollo n. 1, l'adesione dell'Italia alla convenzione di Ginevra sarà così completa e piena sarà l'assimilazione, ai fini di questo importante aspetto della vita intellettuale, dei rifugiati e degli apolidi ai cittadini.

La Commissione affari esteri esprime, pertanto, parere favorevole alla ratifica.

JANNUZZI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto di autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al paragrafo 2 *b*), del Protocollo medesimo.